



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Provincia di Torino

PIANO FINANZIARIO COMPONENTI TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

RELAZIONE

1 - Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
 - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
 - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
 - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddivisa, in materia di IUC, nei seguenti argomenti:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

In particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669.** *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*
- 671.** *La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 672.** *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;*
- 676.** *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*
- 677.** *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.*
- 678.** *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.*
- 679.** *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può*

prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

2 - Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Perosa Argentina si pone.

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

- Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- **copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3 - Relazione al Piano Finanziario

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia di IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La redazione del Piano Finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il Piano Finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al persistente prelievo sui rifiuti;

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo;

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Perosa Argentina conta, al 31 dicembre 2013 , n. 3402 abitanti.

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esercitato in forma associata attraverso il Consorzio ACEA, Ente composto da quarantasette Comuni.

I costi esterni dei servizi di igiene urbana richiesti dal Consorzio ACEA ed carico del Comune di Perosa Argentina sono così ripartiti:

A R G E N T I N A	COD ISTAT	184	PTF RICALCOLATO CON ABITANTI EQUIVALENTI		
	COMUNE	Perosa Argentina	MODALITA' RIPARTIZIO NE COSTI	Perosa Argentina	INCREMENT O (rispetto a Versione precedente)
	ABITANTI RESIDENTI 31/12/2012	3.435		3.449	14
	ABITANTI RESIDENTI 31/12/2013	3.449		3.402	47
	INCREMENTO EQUIVALENTI 2014	179		185	6
	ABITANTI EQUIVALENTI 1/1/2014	3.628		3.587	41
CSL	01 - COSTO COMPLESSIVO PER SPAZZAMENTI A RICHIESTA SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	2.260	Puntuale	2.260	
CSL	02 - COSTO PER SPAZZAMENTO	-	Puntuale	-	-
CSL	03 - COSTO PER SERVIZI MERCATALI	-	Puntuale	-	-
CSL	04 - COSTO PER RACCOLTA FOGLIE	-	Puntuale	-	-
CTR	05 - COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO TRATTAMENTI	16.618	Ab/equiv.	16.515	104
CRD	06 - COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO RACCOLTA	9.863	Ab/equiv.	9.394	469
CRD	07 - COSTO COMPLESSIVO RACCOLTA LIFT INGOMBRANTI PER COMUNI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	272	Puntuale	272	-
CRD	08 - COSTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO ANNO CORRENTE	-	Puntuale	-	-
CRD	10 - COSTO PER GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIPARTITO PER AB. EQUIVALENTI	46.215	Ab/equiv.	45.924	290
CRD	11 - COSTO PER INFORMATIZZAZIONE FLOTTA RIPARTITA PER AB. EQUIVALENTI	1.780	Ab/equiv.	1.772	8
CRD	12 - AMMORTAMENTO PLURIENNALE COMPOSTIERE	-	Puntuale	-	-
CRD	34 - GESTIONE CONAI	- 29.374	Sui Costo servizio	- 29.382	8
CRD	14 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE CARTA	32.664	Puntuale	32.664	-
CRD	15 - COSTO PER LA RACCOLTA DEDICATA CARTONE PER PUNTI A TERRA O CARTA UFFICI O CON CASSONI SCARRABILI	-	Puntuale	-	-
CRD	16 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE O CON CASSONI SCARRABILI	30.167	Puntuale	30.167	-
CRD	17 - COSTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO STRADALE O CON CASSONI SCARRABILI	13.397	Puntuale	13.397	-
CRD	18 - COSTO PER IL NOLO CONTENITORI PILE E FARMACI	277	Puntuale	277	-
CRD	19 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI	62.357	Puntuale	62.357	-
CRD	20 - COSTO PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI O LEGNO CON CASSONETTI O CASSONI SCARRABILI	5.417	Puntuale	6.015	598
CRD	21 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI TELI AGRICOLI SU BASE CONSUNTIVI ANNO PRECEDENTE	-	Puntuale	-	-
AC	22 - COSTI PER SERVIZI EXTRA PREVENTIVO	1.182	Puntuale	1.182	-
CRT	23 - COSTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI	2.740	Puntuale	2.740	-
CRT	24 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	74.176	Puntuale	74.176	-
CRT	25 - COSTO PER SERVIZI DI RACCOLTA RSI (GESTIONI IN ECONOMIA ANNO PRECEDENTE)	-	Trasmesso da comuni	-	-
CTR	26 - COSTO SMALTIMENTO ORGANICO E VERDE	13.846	Tonnellate	13.684	161
CTS	27 - COSTO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RSI E TERRE DA SPAZZAMENTO	64.757	Tonnellate	62.924	1.833
CGG	29 - COSTI DI COMUNICAZIONE	678	Ab/equiv.	674	4
CTS	30 - INDENNIZZO ANNUALE DISCARICA DI PINEROLO	7.820	Tonnellate	7.797	23
CCD	31 - COSTI GESTIONE CONSORZIO	3.628	Ab./Resid.	3.587	41
CCD	32 - COSTI GESTIONE ATO-R	690		680	9
	COSTO RICALCOLATO ABITANTI EQUIVALENTI			359.078	394.559,29
	NUOVO COSTO 2014	361.430		361.430	IVA Compresa
	PROIEZIONE COSTO ANNO 2013 SU CONSUNTIVI OTTOBRE	360.786		360.786	
	COSTO 2013 DELIBERATO	346.810		346.810	
	DIFFERENZA (VALORE ASSOLUTO) fra nuovo costo e proiezione anno 2013	644		- 1.707	2.351
	DIFFERENZA %	0,19%		-0,49%	0
I N D I C A T O R I	COSTO COMPLESSIVO AD AB. RESIDENTE	105		106	1
	COSTO GESTIONE AD AB. RESIDENTE	102		103	1
	RSU 2013 - TONNELLATE (previsione in base a consuntivi 2013)	577		561	16
	RACCOLTA UMIDO/ORGANICO - TONNELLATE (previsione in base consuntivi 2013)	151		150	1
	PRODUZIONE RUB (ecotassa 5,17 €/ton. <= 196 kg/anno ab./residente > ecotassa 25,00 €/ton.)	626		640	14
	% RACCOLTA DIFFERENZIATA DA MUD ANNO 2012	57,56%		57,56%	-
	% RACCOLTA DIFFERENZIATA PROGRESSIVO ANNO 2013	55,64%		55,39%	0
	DELTA % RACCOLTA DIFFERENZIATA	-1,92%		-2,17%	0
	RSU - Kg. X svuotamento	92		89	3
	ORGANICO - Kg. X svuotamento	30		29	0
	RD STRADALE - Kg. X svuotamento	58		57	1

La Tabella seguente riporta la quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013

PEROSA ARGENTINA	N AB/EQ	CONSORZI	MESE	SMALTIMENTO DISCARICA	TRATTAMENTO IMPIANTO	TOTALE	TOT ORGANICO	TOT VERDE	TOT CARTA	TOT VETRO	TOT ALLUMINIO	TOT METALLO	TOT PLASTICA	TOT LEGNO	TOT TESSILI	TOT PLASTICA/METALLO	TOT R.A.E.E.	TOT INGOMBRANTI	TOT RUP + ALTRE RACCOLTE E NON CONTEGGIATE RD	TOT INERTI	TOT RD	% RD	RU (PER IL CALCOLO %RD)	TOT PRODUZIONE	RSU discarica (Kg/ab/anno)
PROGRESSIVO	3628			418,33	114,46	532,79	149,52	78,95	147,97	107,93	-	3,68	1,44	67,46	6,61	96,33	4,64	94,55	50,35	1,12	716,51	56,5%	1.291,87	1.342,21	121,29
Perosa Arg.	3628	ACEA	GEN	29,23	8,66	37,89	12,25	4,55	12,67	7,68	-	0,49	0,14	5,06	0,58	6,58	0,42	9,80	0,12	-	55,93	57,0%	98,11	98,23	101,70
Perosa Arg.	3628	ACEA	FEB	23,74	11,59	35,33	10,99	1,49	10,34	7,55	-	0,28	0,12	4,36	0,43	5,81	-	6,72	0,04	-	45,23	54,2%	83,43	83,47	82,60
Perosa Arg.	3628	ACEA	MAR	19,93	21,55	41,48	11,42	3,16	13,05	8,05	-	-	-	5,12	0,51	7,20	0,08	8,05	48,69	-	53,17	54,2%	98,12	146,82	69,34
Perosa Arg.	3628	ACEA	APR	24,27	20,41	44,68	12,00	9,23	12,55	9,93	-	0,29	0,16	5,50	0,48	10,28	0,56	2,77	0,20	0,17	62,10	57,3%	108,42	108,62	84,44
Perosa Arg.	3628	ACEA	MAG	44,95	4,38	49,33	13,48	9,54	12,21	13,00	-	0,56	0,14	6,48	0,97	11,44	0,60	9,47	0,22	-	73,52	57,8%	127,22	127,45	156,39
Perosa Arg.	3628	ACEA	GIU	38,31	6,69	45,00	10,32	7,94	13,33	9,36	-	0,27	0,16	5,93	0,65	7,38	0,01	7,71	0,12	0,22	59,77	55,3%	108,08	108,20	133,29
Perosa Arg.	3628	ACEA	LUG	48,60	-	48,60	12,38	10,94	14,13	9,05	-	0,25	0,15	6,77	0,67	8,19	0,43	9,12	0,12	-	68,00	56,4%	120,67	120,79	169,09
Perosa Arg.	3628	ACEA	AGO	47,98	6,55	54,53	14,14	8,32	12,95	11,82	-	-	0,08	6,24	-	8,24	0,02	8,48	0,13	-	66,63	53,4%	124,80	124,93	166,94
Perosa Arg.	3628	ACEA	SET	34,16	9,51	43,67	13,01	7,99	12,09	8,37	-	0,44	0,08	5,56	0,69	5,90	0,98	8,73	0,23	0,16	59,76	55,6%	107,49	107,72	118,85
Perosa Arg.	3628	ACEA	OTT	48,22	1,29	49,51	15,60	5,22	12,32	8,31	-	0,47	0,12	6,70	0,80	10,31	0,47	9,00	0,18	0,17	65,23	54,9%	118,84	119,02	167,77
Perosa Arg.	3628	ACEA	NOV	32,85	8,18	41,03	11,31	4,49	11,63	8,92	-	0,62	0,12	4,57	0,47	7,75	0,43	7,68	0,10	0,18	54,51	55,0%	99,01	99,12	114,29
Perosa Arg.	3628	ACEA	DIC	26,09	15,65	41,74	12,64	6,09	10,71	5,89	-	-	0,16	5,18	0,34	7,26	0,64	7,01	0,19	0,21	52,65	53,9%	97,67	97,85	90,77

4. Analisi dei costi relativi al servizio e Piano Finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di tre aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi
- c) riduzioni praticate

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato.

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$1) \Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

[I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:](#)

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B13 - Altri accantonamenti

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = **CGG**. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = **CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione e indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n - Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$4) \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$5) \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$6) \Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

5. Determinazione del Costo del Servizio del Comune di Perosa Argentina per l'anno 2014

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani relativi al Comune di Perosa Argentina per l'anno 2014.

Sulla base del Piano Tecnico Finanziaria predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese Industriale e tenuto conto dei costi diretti comunali sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento all'anno 2014 necessari al calcolo della tariffa che sono così quantificati:

COSTI FISSI E VARIABILI 2014

COSTI FISSI			
CG	CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche	€ 2.486,00
CG	AC	Altri Costi	€ 1.300,20
CC	CAR C	Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	€ 3.000,00
CC	CGG	Costi Generali di Gestione	€ 26.678,00
CC	CCD	Costi Comuni Diversi	€ 4.318,00
		Costi gestione centri di raccolta	€ 50.516,40
		Rimborsi istituzioni scolastiche	€ -1.718,67
		Fondo rischi crediti	€ 40.000,00
		Totale	€ 126.579,93

RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie	Utenze	Quota	Superficie
Mq 229.772,27	Domestiche	88,98 %	Mq 204.448,48
	Non domestiche	11,02 %	Mq 25.323,79

Totale costi	Utenze	Quota	Importo
€ 126.579,93	Domestiche	85,00 %	€ 107.592,94
	Non domestiche	15,00 %	€ 18.986,99

COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto RSU	€ 84.607,60
CG	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 77.793,10
CG	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 171.946,50
CG	CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	€ 33.218,90
		Conai	€ -29.374,00
		Rimborso IVA	€ -27.795,23
		Totale	€ 310.396,87

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Totale rifiuti	1.342.210,00	100,00 %
Domestiche	1.097.157,31	81,74 %
Non Domestiche	245.052,69	18,26 %

Totale costi	Utenze	Quota	Importo
€ 310.396,87	Domestiche	81,75 %	€ 253.749,44
	Non domestiche	18,25 %	€ 56.647,43

Il piano finanziario degli investimenti è previsto nel bilancio di previsione del Consorzio ACEA, mentre i beni, le strutture ed i servizi sono in parte del Consorzio ACEA ed in parte della società appaltatrice del Servizio, ACEA AMBIENTE s.r.l.

Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto sul territorio attraverso **ventisei** eco-isole, ove i cittadini hanno a disposizione Cassonetto per rifiuti indifferenziati, cassonetto per il vetro, cassonetto per la carta, cassonetto per la plastica ed i metalli, bidone per l'umido, contenitore per le pile ed i medicinali. Lo svuotamento, di norma, dei cassonetti avviene due volte la settimana. Per facilitare l'interpretazione dei dati della raccolta dei rifiuti, per ogni eco-isola, sono stati individuati gli utenti che ne possono usufruire.

Per l'anno 2013 la raccolta differenzia si è attestata su una media del 55,5%, la produzione dei rifiuti è di 1.342,21 tonnellate di cui smaltiti in discarica 121,29.

Gli obiettivi che si è data l'Amministrazione Comunale con il Consorzio ACEA con la raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema di prossimità sono:

- a. l'incentivazione dei servizi di raccolta della frazione organica
- b. l'ampliamento della rete delle ecoisole
- c. il completamento del sistema di pesatura dei rifiuti
- d. l'attività di invio a recupero dei rifiuti ingombranti
- e. la realizzazione del sistema di raccolta per Area Omogenea con modalità di raccolta per ecopunti
- f. incrementare la raccolta differenziata per superare l'obiettivo del 60%

Per le utenze domestiche è stata istituita la raccolta stradale di prossimità per le principali frazioni merceologiche dei rifiuti presso gli ecopunti: rifiuto secco residuo, carta, plastica, metalli, vetro ed organico. Per le utenze domestiche non è attualmente previsto alcun servizio dedicato, ma potranno utilizzare il sistema di raccolta di prossimità. Il nuovo sistema ha incrementato la raccolta differenziata oltre il 50%, diminuire la produzione pro capite dei rifiuti, responsabilizzare l'utenza nella separazione dei rifiuti, migliorare la qualità del rifiuto secco residuo e migliorare la qualità e l'efficienza del servizio erogato.

Il servizio per ecopunti ha una dotazione di un contenitore per il rifiuto organico, un contenitore per il rifiuto secco residuo, un contenitore per la plastica-metalli, un contenitore per la carta-cartone ed un contenitore per il vetro.

Per la raccolta dei rifiuti umidi è incentivata la pratica dell'autocompostaggio con l'incentivazione all'acquisto delle compostiere e con l'espletamento di appositi corsi per il loro utilizzo.

Inizialmente è stata prevista e fatta una campagna di comunicazione per illustrare ed informare gli utenti sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, per promuovere efficacemente l'utilizzo dell'Ecoisola (centro di raccolta comunale), per sensibilizzare gli utenti sul tema delle raccolte differenziate; la strategia aveva previsto una informativa mediante una campagna su territorio con messaggi semplici, essenziali con una prima comunicazione generica ed una seconda più dettagliata con consegna di materiale ausiliario alla raccolta e con fornitura di sacchetti biodegradabili per la raccolta dell'umido e gadget. In questo momento l'obiettivo è una campagna di mantenimento attraverso l'invio di materiale informativo che renda noti i risultati ottenuti e gli obiettivi da migliorare.